



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

STATUTO

PROCLAMAZIONE DI PRINCIPI

Il presente STATUTO definisce le norme fondamentali di vita, di organizzazione e di funzionamento del Comune di San Vito dei Normanni, perseguendo il fine di renderlo comunità aperta alla partecipazione responsabile del cittadino, al quale è riconosciuto il ruolo di centralità, e luogo eccellente di erogazione adeguata di comunicazione.

Approvato con delibera CC n. 29 del 31 luglio 2017

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	5
CAPO I	5
ART. 1 - Il Comune.....	5
ART. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma.....	5
ART. 3 - Finalità	6
Art. 4 - Le funzioni del Comune	7
ART. 5 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi	8
ART. 6 - Commissione pari opportunità	8
ART. 7 - La programmazione.....	8
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	9
CAPO II	9
Organi istituzionali	9
Art. 8 - Organi.....	9
Art. 9 - Elezione e composizione.....	9
Art. 10 - Durata in carica.....	9
Art. 11 - Consiglieri Comunali	9
Art. 12 - Consiglio Comunale	10
Art. 13 - Presidente del Consiglio.....	11
Art. 14 - Le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente.....	12
Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti.....	12
Art. 16 - Commissioni speciali	13
Art. 17 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....	13
Art. 18 - Sedute del Consiglio.....	13
Art. 19 - Convocazione del Consiglio Comunale	14
Art. 20 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.....	14
Art. 21 - Presidenza e disciplina delle sedute consiliari.....	14
Art. 22 - Votazioni e funzionamento del Consiglio.....	14
CAPO III	15
Art. 23 - Elezione del Sindaco e sua durata in carica. Nomina e revoca degli Assessori	15
Art. 24 - Il Sindaco	16
Art. 25 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale.....	16
Art. 26 - Conferenza dei Servizi.....	17
Art. 27 - Poteri di delega del Sindaco	17
Art. 28 - La Giunta Comunale	18

Art. 29 - Cessazione dalla carica di Assessore.....	18
Art. 30 - Funzionamento della Giunta.....	19
Art. 31 - Competenze della Giunta.....	19
TITOLO III.....	20
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	20
Art. 33 - Organismi di partecipazione e forme associative	20
Art. 34 - Albo delle Associazioni	21
Art. 35 - Iniziative di cittadini singoli o associati	21
Art. 36 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione	21
Art. 37 - Referendum.....	22
Art. 38 - Pubblicità degli atti amministrativi.....	23
Art. 39 - Diritto di accesso	23
Art. 40 - Accesso civico - Limiti	23
Art. 41 - Diritto dei cittadini all'informazione.....	24
TITOLO IV.....	24
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....	24
Procedimento amministrativo	24
Art. 42 - Diritto di intervento nei procedimenti	24
Art. 43 - Procedimenti ad istanza di parte.....	24
Art. 44 - Procedimenti ad impulso d'ufficio.....	24
SERVIZI.....	25
Art. 45 - Servizi: pubblici locali.....	25
Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali.....	25
Art. 47 - Aziende speciali	25
Art. 48 - Istituzioni	26
Titolo V	26
FORME ASSOCIATIVE.....	26
Art. 49 - Convenzioni.....	26
Art. 50 - Consorzi	26
TITOLO VI.....	27
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE.....	27
ART. 51 - La revisione economico finanziaria	27
TITOLO VII.....	28
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI	28
ART. 52 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale	28

ART. 53 - Il Segretario Comunale	29
ART. 54 - Funzioni del Segretario Comunale.....	30
ART. 55 - Sostituzione del Segretario Generale o Dirigente Apicale	30
Art. 56 - Responsabili degli uffici e dei servizi.....	30
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
ART. 57 - Le norme delle finanze e della contabilità.....	31
ART. 58 - Il controllo.....	31
ART. 59 - La deliberazione dello Statuto.....	31
ART. 60 - Modifica dello Statuto	32
ART. 61 - Pubblicità dello Statuto.....	32
Art. 62 – Entrata in vigore, norma finale e abrogazione	32

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

ART. 1 - Il Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato, nonché sede di servizi e di uffici propri.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, sia con le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti sia attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Carovigno, Brindisi, Mesagne, Ostuni, San Michele Salentino, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Latiano e si estende su una superficie di 67,08 km².
2. La sfera di Governo del Comune è costituita dall' ambito territoriale degli interessi della propria comunità , sia nei rapporti che si svolgono ed esauriscono all'interno del proprio territorio, sia nelle relazioni di carattere sovra comunale con altri soggetti ed altri ordinamenti. Il Comune di San Vito dei Normanni, in riferimento agli artt. 117 e 133 della Costituzione Italiana rivendica lo sbocco al mare con tutte le azioni previste della legge. Tale aspirazione ha come presupposto storico la compensazione dello scorporo di ettari 2.439 del territorio solamente di San Vito dei Normanni, ceduto per l' autonomia del Comune di San Michele Salentino.
3. La sede del Comune è situata nel Palazzo del Municipio. Gli organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune, anche se per esigenze particolari, possono riunirsi in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono:

Stemma:

"D'Azzurro, al cane d'argento, tenente in bocca un ramo di olivo, passante innanzi ad una torre merlata di argento, terrazzata di verde, aperta, finestrata di nero. Ornamenti esterni da Città".

Gonfalone:

"Drappo rettangolare di stoffa di colore rosso terminato nella parte inferiore a tre bandoni a forma di vajo irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con

ricami d'oro e caricato dello stemma sopradescritto, sormontato dalla iscrizione in oro "CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI".

5. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad Enti o Associazioni e le relative modalità. Il Comune di San Vito dei Normanni si fregia del titolo di "città", concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 14/04/1994.

ART. 3 - Finalità

1. Il Comune di San Vito dei Normanni:

- Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di pace e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine politico, economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
- In particolare il Comune per quanto di sua competenza:
- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese riconoscendone i diritti irrinunciabili di tutte le persone, della famiglia e del rispetto della vita.
- Persegue l'efficacia e l'efficienza nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, della sanità, dell'istruzione, della formazione professionale e dello sport.
- Cura i servizi riferiti al corretto sviluppo delle relazioni interpersonali con particolare riguardo ai problemi del disadattamento, della disabilità, del disagio giovanile e della terza età, anche con il contributo del volontariato;
- Riconosce il valore fondamentale della Convenzione dei diritti dell'Infanzia e ne promuove l'attuazione;
- Promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio, alla formazione permanente e il diritto al lavoro, agevolando la piena occupazione dei suoi cittadini e attivandosi, nell'ambito della pari opportunità, alla valorizzazione del lavoro femminile:
- Diffonde e promuove l'attività sportiva quale attività solidale con particolare riguardo al settore giovanile considerandola forma di valorizzazione della persona umana per un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e della collettività attiva e disciplina la pianificazione territoriale dell'area comunale
- Promuove i rapporti e aderisce a forme di gemellaggio, collaborazione e solidarietà con enti locali di altri Stati, anche al fine di cooperare al rafforzamento dell'Unione Europea e dell'amicizia tra i popoli del Mediterraneo.
- Promuove, parimenti, ogni iniziativa tesa a rafforzare i legami con i cittadini di origini sanvitesi che risiedono in altre parti d'Italia o all'estero.
- Promuove la solidarietà della Comunità, il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, valorizza le diverse culture che convivono nella Città e promuove azioni positive per favorire le pari opportunità tra uomini e donne.
- Opera al fine di tutelare gli interessi delle piccole imprese artigianali, commerciali e agricole, riconoscendone il ruolo portante dell'economia locale. A tal fine metterà in atto ogni salvaguardia, soprattutto dei giovani, per impedirne la "fuga" dal proprio territorio e tutelare il proprio capitale umano.

- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture.
- Tutela il sentimento religioso di ogni cittadino e ne rispetta la piena libertà di culto, aspirando alla formazione di una coscienza civica ispirata alla solidarietà ed ai più alti principi umani e sociali in ossequio ai valori fondanti della comunità e della nostra tradizione
- Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come Diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come "bene comune pubblico"
- Stipula protocolli di legalità, si avvale della collaborazione di associazioni nazionali e locali che perseguono la finalità di contrastare le attività criminali anche di stampo mafioso, assegna i beni confiscati alla criminalità organizzata destinandoli prioritariamente a fini di utilità sociale. Esercita la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per reati che ledono gravemente l'interesse della comunità cittadina.
- Il Comune riconosce i valori contenuti nel codice etico denominato "Carta di Pisa", destinato agli enti locali, al fine di rafforzare la diligenza, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, quale strumento fondamentale per accrescere la fiducia tra le istituzioni e la comunità amministrata.
- Coordina e promuove le condizioni ottimali per la viabilità, la mobilità, il traffico e i trasporti con particolare attenzione all'uomo;
- Cura il recupero, la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, etiche e delle tradizioni locali anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni nonché attraverso l'incontro ed il confronto con culture, tradizioni e storia dei cittadini più recentemente stabilitisi sul suo territorio;
- Si impegna a promuovere e sensibilizzare i cittadini sulla difesa e tutela degli animali;
- Adotta le iniziative necessarie per assicurare la raccolta, conservazione e distribuzione delle acque e promozione del corretto utilizzo delle fonti energetiche;
- Previene e controlla l'inquinamento atmosferico, acustico e idrico informandone adeguatamente la cittadinanza

Art. 4 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri Enti territoriali e le comunità Internazionali
4. Nell'ambito delle proprie competenze. provvede alla gestione dei servizi pubblici locali.

5. Programma e coordina i servizi per lo sviluppo economico e di distribuzione commerciale.
6. Esercita e coordina la polizia amministrativa.
7. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
8. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare e le altre funzioni amministrative di competenza statale che ad esso vengono affidate dalla legge.

ART. 5 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, nel rispetto dell'art. 12 della Convenzione ONU
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 - Commissione pari opportunità

1. Il Comune al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la Commissione pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale come previsto dal regolamento la Commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
3. La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4. La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva delle attività svolte

ART. 7 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini singoli e/o associati, delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO II

Organi istituzionali

Art. 8 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio e il suo Presidente, la Giunta, il Sindaco.

Consiglio Comunale

Art. 9 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge,

Art. 10 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.
2. I Consiglieri Comunali, all'inizio del proprio mandato hanno l'obbligo di rendere il loro stato reddituale e patrimoniale a mezzo autocertificazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di formulare interrogazioni, proposte di ordini del giorno e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, al fine di esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la propria sensibilità e i propri orientamenti su termini e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico culturale. In tal modo i singoli Consiglieri interpretano la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere rispettivamente dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto in casi specificamente determinati dalla legge.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può conferire incarichi di studio per questioni specifiche a singoli Consiglieri, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione. Del conferimento dell'incarico di studio ne deve essere data notizia nel primo Consiglio utile e con pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo nè poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.
6. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge in materia.
7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede

processuale ai Consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente con l'obbligo di rivalsa della spesa verso l'assistito nel caso di riconosciuta colpevolezza a seguito di sentenza passata in giudicato.

8. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle qua li fanno parte.
9. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza previa comunicazione sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e a comunicarne prontamente eventuali variazioni. In difetto, domicilio eletto viene considerato il Palazzo Comunale.

Art. 12 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, adotta i provvedimenti deliberativi relativi agli atti fondamentali dell'Ente o concernenti comunque aspetti programmatici dell'attività del l'Ente stesso, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Per gli atti fondamentali adotta il metodo degli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali,
6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
7. Il Consiglio Comunale ha una propria dotazione finanziaria prevista nel Bilancio di

Previsione e nel P.E.G . Le somme, poste a disposizione del Consiglio Comunale, potranno essere utilizzate per le attività previste dalle normative vigenti su decisione della Conferenza dei Capigruppo, su proposte formulate dal Presidente del consiglio o dai singoli Consiglieri. La gestione economico-finanziaria resta comunque demandata al Dirigente competente a cui è affidata la risorsa finanziaria.

8. Il Consiglio comunale é sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, di cui all'art. 141 del D. Lgs. 267/2000

Art. 13 - Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida. degli eletti il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio Comunale scelto fra i suoi membri con voto segreto in prima votazione a maggioranza dei due terzi dei costituenti il Consiglio e in seconda votazione, se infruttuosa la prima, a maggioranza assoluta dei costituenti il Consiglio.
2. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo e di Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio comunale.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 durante la prima seduta utile o comunque non oltre venti giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dalla carica su presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei costituenti il Consiglio e che ottenga il voto della maggioranza assoluta dei costituenti il Consiglio.
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela le funzioni e le prerogative, ne convoca le riunioni predisponendo l'ordine del giorno, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento e fa osservare il regolamento interno. Cura l'ordinato e corretto svolgimento delle sedute di Consiglio.
7. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, insedia, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari .
8. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità e garantendo il rispetto della dignità di ogni Consigliere Comunale nonché l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta, promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, gli Organismi di partecipazione, il Collegio dei Revisori dei conti, gli enti a cui il Comune partecipa.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, con le modalità e nelle forme che verranno stabilite in apposita seduta della Conferenza dei capigruppo.
10. Il Consiglio Comunale elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio, un Vice Presidente e un Consigliere Segretario i quali costituiscono, unitamente al Presidente, l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere entrambi alla maggioranza.

Art. 14 - Le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce con la collaborazione degli Assessori le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e lo presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio.
2. Alla definizione degli indirizzi programmatici concorrono anche le Commissioni Consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, attraverso un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura viene osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo e gli adeguamenti successivi vengono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e vengono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.
6. Fatte salve le competenze delle Commissioni Consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare nel corso della seduta di discussione del rendiconto annuale e comunque, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in ogni altra circostanza ove lo richieda almeno metà dei Consiglieri assegnati.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il consiglio comunale prende atto di detto documento con delibera.

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni consultive e/o di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale. Il Consiglio Comunale può, con proprio provvedimento motivato, revocare la delibera di istituzione delle commissioni consiliari in tutto o limitatamente all'istituzione di una o più commissioni.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
3. Le modalità di voto, le norme di composizione, i criteri di proporzionalità e rappresentanza dei gruppi, il funzionamento delle Commissioni, nonché le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione assegnate alle Commissioni dagli organi del Comune, metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte delle Commissioni, sono stabilite dal regolamento.
4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli

Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, ed esprimono pareri in merito a tutte le questioni ad esse demandate dalla Giunta, dal Consiglio, dal Sindaco.
6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali nonché dei rappresentanti di Associazioni e Organizzazioni sociali.
7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.

Art. 16 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, può, istituire:
 - a) commissioni di indagine conoscitiva e/o di studio;
 - b) commissioni di controllo o di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Nel Comune di San Vito dei Normanni le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione della vita e della dialettica democratica secondo disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti. La presidenza delle commissioni di controllo o di inchiesta è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 17 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due componenti secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Un solo Consigliere Comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.
3. E' istituita la Conferenza dei Capi gruppo Consiliari, rappresentativa del Consiglio Comunale e organo consultivo del Sindaco e della Giunta e del Presidente del Consiglio in ordine alle rispettive competenze.
4. La Conferenza del Capigruppo Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Possono partecipare alla conferenza dei Capigruppo anche il Sindaco e gli Assessori.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri della conferenza del Capigruppo e ne disciplina le funzioni e l'organizzazione.

Art. 18 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute straordinarie e d'urgenza.
2. Le sedute straordinarie e urgenti sono convocate dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o a richiesta di competenti Organi Governativi.
3. La riunione in seduta straordinaria e d'urgenza deve aver luogo, rispettivamente, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, qualora lo reputi necessario oppure su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 10 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
2. La convocazione è effettuata con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie e almeno un giorno prima nel caso di eccezionale urgenza.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 20 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1°, alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco).

Art. 21 - Presidenza e disciplina delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza il Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere, aggiornare e sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine, mentre per quanto concerne i consiglieri comunali, la materia è disciplinata da Regolamento.

Art. 22 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione,

maggioranze speciali di votanti. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
2. Le votazioni sono palesi.
 3. Si prendono a scrutinio segreto;
 - le deliberazioni concernenti persone;
 - le deliberazioni aventi per oggetto argomenti per i quali il Regolamento per il funzionamento del Consiglio prevede lo scrutinio segreto;
 - a richiesta dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
 4. Le schede bianche, se non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti,
 5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
 6. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
 7. Alla lettura integrale o parziale degli allegati delle proposte di deliberazione depositate nella Segreteria si procederà per iniziativa del Presidente o per decisione del Presidente su proposta di tutti i Capigruppo presenti o su voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti a richiesta di uno o più Consiglieri.
 8. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel testo integrale. Con decisione unanime dei Consiglieri presenti si può procedere alla votazione di più articoli o del testo integrale.
 9. Gli Assessori debbono partecipare attivamente con diritto di parola sulle materie di loro competenza alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

CAPO III

Art. 23 - Elezione del Sindaco e sua durata in carica. Nomina e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.
2. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Ai sensi dell'art. 6 - comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 nella formazione della Giunta Comunale deve essere garantita la possibilità di condizioni di pari-

opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
6. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi degli Assessori e del Vice Sindaco. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori viene anche pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicizzato nelle altre usuali forme di comunicazione sociale anche attraverso strumenti telematici.
7. Gli Assessori sono tenuti alla presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 9 comma 2° del presente Statuto e contestualmente all'accettazione della carica gli stessi producono al Sindaco le attestazioni individua l'insussistenza di cause ostative alla nomina. Tali condizioni dovranno essere contenute nel documento di nomina presentato in Consiglio.
8. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 24 - Il Sindaco

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

Art. 25 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comune;
 - b) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle eventuali deleghe rilasciate;
 - c) determina gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
 - d) sovrintende al funzionamento dei Settori e degli uffici e verifica che il Segretario Generale e i Responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive dallo stesso improntate;
 - e) esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite e delegate al Comune;

- f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- g) può delegare ai Dirigenti, in sede di conferimento dell'incarico dirigenziale l'esercizio della rappresentanza legale del Comune, per le materie di competenza, con esclusione della rappresentanza legale nei rapporti con aziende speciali, istituzioni e società.
- h) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
- i) convoca, qualora lo ritenga opportuno, conferenze di servizi. con la presenza del Segretario Generale, dei dirigenti ed di altri soggetti pubblici o privati;
- j) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale; m) convoca i comizi per i referendum;
- k) nomina il Segretario Generale scegliendolo dall'apposito Albo.

Art. 26 - Conferenza dei Servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui alla L. 241/90, novellata dal D.Lgs. 127 del 30/06/2016, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.
2. Compete al Comune l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, se l'opera sia stata considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.
3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici e/o di bilancio, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio Comunale affinché ne autorizzi la firma.

Art. 27 - Poteri di delega del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà, con suo provvedimento, di delegare parte delle sue funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie a ciascun Assessore.
2. Nel caso delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
3. La delega, anche se conferita per settori organici di materie individuate sulla base della struttura operativa del Comune, non concerne competenza organica completa ma l'attività conoscitiva e istruttoria, di carattere politico e programmatico, finalizzata a favorire l'attività di collaborazione con il Sindaco.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate tempestivamente al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al

Sindaco e sono altresì tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di responsabilità previste dalle leggi vigenti.

6. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo.
7. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'anzianità di età.
8. L'accertamento relativo all'assenza o impedimento per la sostituzione di cui ai commi 6° e 7° è effettuato dal Segretario Generale e di ciò verrà data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 28 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza compete al Vice Sindaco
4. La Giunta risponde collegialmente dei propri atti.
5. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
6. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco, del Segretario o dei funzionari Dirigenti.
7. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
8. Riferisce annualmente al Consiglio, in occasione del conto consuntivo, sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente con obbligo di rivalsa della spesa verso l'assistito nel caso di riconosciuta colpevolezza a seguito di sentenza passata in giudicato.

Art. 29 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) decadenza;
 - d) morte.
2. Le dimissioni da componente la carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco e acquisite al protocollo dell'Ente.

3. I singoli Assessori decadono immediatamente dalla carica al verificarsi dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge ed accertati dal Segretario Generale sulla scorta di circostanze documentate.
4. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento; di tale provvedimento viene data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima riunione.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori nei casi di dimissione, decadenza e morte provvede il Sindaco entro dieci giorni dalla cessazione dalla carica. Di tale provvedimento deve essere data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima riunione.

Art. 30 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta opera collegialmente, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può disporre che nelle adunanze di Giunta, nel caso dell'esame di particolari argomenti, con funzioni consultive, siano presenti, dirigenti e funzionari del Comune, il Presidente, il Collegio dei revisori, rappresentanti di Enti e esperti esterni al Comune.
6. Le votazioni sono palesi e in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta,
7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta redigendo il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Art. 31 - Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli rientranti nella sua competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000.
2. Inoltre la Giunta:
 - a) delibera l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio.
 - b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
 - f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e persone;

- g) approva in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
 - h) adotta i provvedimenti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - i) determina le variazioni, l' adeguamento e le maggiorazioni delle tariffe, delle tasse e dei canoni, restando ferme le competenze del Consiglio per la istituzione dei tributi, canoni, tariffe e delle norme regolamentari che ne disciplinano l'applicazione
 - j) assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di gestione annuale.
3. Nell'ambito degli atti fondamentali o programmatori del Consiglio Comunale alla Giunta spetta deliberarne i relativi provvedimenti attuativi.
4. Su richiesta dei Dirigenti dei Settori di competenza, la Giunta Comunale può esprimere indirizzi su questioni inerenti le seguenti materie:
- urbanistica;
 - ordine pubblico;
 - cultura;
 - ecologia;
 - edilizia privata;
 - provvedimenti concessori.

Art. 32 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del d.lgs.n. 267/2000.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 33 - Organismi di partecipazione e forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportive, non aventi scopo di lucro.
2. Il Comune promuove, sostiene e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa.

3. A tal fine il Comune può promuovere la costituzione di comitati di quartiere prevedendone il funzionamento in apposito regolamento, ed inoltre:
 - a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, sia attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento, sia attraverso l'assunzione di iniziative comuni e coordinate con altre forme di incentivazione;
 - b) Definisce le forme di partecipazione delle associazioni alle attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale di attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) Può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali nel rispetto della legislazione vigente
4. Il Comune facilita la pubblica partecipazione all'impostazione del bilancio di previsione e alle sue priorità con il bilancio partecipato. Tramite tale forma partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. L'attuazione viene disciplinata con apposito regolamento.

Art. 34 - Albo delle Associazioni

1. E' istituito l' Albo delle Associazioni
2. Le associazioni operanti nel Comune che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale devono richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e al Forum delle Consulte che vengono annualmente aggiornati dall'Amministrazione. Le attività delle Consulte e del Forum sono disciplinate da appositi regolamenti
3. Per essere ammesse e fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro e presentare l'aggiornamento degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'Albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

Art. 35 - Iniziative di cittadini singoli o associati

1. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze e le petizioni, regolarmente e validamente sottoscritte ci cui sopra , vengono rivolte al Sindaco.
3. Il Sindaco ne comunicherà l'esito al primo firmatario dell'istanza, o della domanda o della proposta, entro 10 giorni dalla data della decisione.

Art. 36 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione popolare assicurando la più ampia

partecipazione dei cittadini interessati

2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione
3. I cittadini elettori del Comune in numero non inferiore al 10% possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione di strumenti di pianificazione
4. Le proposte di deliberazione vengono rivolte al Sindaco che, previa verifica di legittimità, le trasmette al Presidente del Consiglio
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
6. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 37 - Referendum

1. L'indizione del referendum avviene nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico – art. 8, comma 4°.
E' previsto il referendum su richiesta dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati o su richiesta del 25% dei cittadini elettori del Comune e risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali.
2. Per l'esame della ammissibilità del referendum è previsto un Comitato di Garanti, composto dai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Notarile della provincia di Brindisi ed un rappresentante dell'Ordine della materia oggetto del Referendum
3. Detto Comitato si pronuncia sull'ammissibilità entro 60 giorni dalla data di presentazione delle firme al Segretario Comunale, rimettendo la propria decisione al Consiglio Comunale
4. In caso di mancato accoglimento della proposta di referendum da parte del Comitato dei Garanti, il Comitato promotore del referendum stesso può reiterare la richiesta modificando il quesito.
5. La proposta soggetta a referendum è accolta se consegue la maggioranza dei voti validi.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Prima che siano trascorsi cinque anni, non è ammessa richiesta di referendum sul medesimo oggetto. Né un referendum può essere indetto prima che sia trascorso almeno un altro referendum comunale di qualsiasi tipo
8. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali, attivando ogni accorgimento per limitare le spese.
9. L'attività del seggio è a carattere gratuito e volontario.

Art. 38 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento o per l'effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione conformemente a quanto prevede il regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Le delibere e le determinazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 39 - Diritto di accesso

1. Il Comune, nel rispetto delle esigenze di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di partecipazione popolare, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o per esigenze di studio ed informazione il diritto di accesso alle strutture e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di concessionari di pubblici servizi.
4. Il diritto predetto si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi.
5. L'esame dei documenti è gratuito, e viene disciplinato da apposito regolamento.
6. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione ed al pagamento dei diritti, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
7. Per ogni settore, servizio ed unità operativa l'Amministrazione mediante l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi conferisce ai responsabili dei procedimenti i poteri per il rilascio della documentazione richiesta.
8. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalle leggi in vigore.

Art. 40 - Accesso civico - Limiti

1. Il diritto di accesso è attribuito a ciascun cittadino e consiste nella libera e gratuita visione dei dati, atti e informazioni che non siano già presenti sul sito istituzionale del Comune. Il rilascio di copia, anche in formato elettronico, è assoggettato a rimborso della spesa di riproduzione.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa individuazione di legge o sulla base di direttive della Autorità Nazionale Anticorruzione che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese. A quanti abbiano interesse diretto, concreto e attuale è assicurato l'accesso agli atti relativi ai procedimenti

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, previa istanza motivata.

3. Le categorie di documenti prodotti dal Comune o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma precedente, sono individuate con apposito regolamento sull'accesso.

Art. 41 - Diritto dei cittadini all'informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza anche tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e di altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune attraverso il proprio albo pretorio informatico ed il Portale dell'Amministrazione Trasparente provvede alla pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Procedimento amministrativo

Art. 42 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 43 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine eventualmente stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.

Art. 44 - Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando il termine, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il

quale gli interessati possono presentare Istanze, memorie, proposte o produrre documenti

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante affissione all'Albo e dandole adeguata pubblicità attraverso le usuali forme di comunicazione sociale anche attraverso strumenti telematici.

SERVIZI

Art. 45 - Servizi: pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità Locale.

Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme, previste e disciplinate dagli artt. 1.13 e seguenti del d.lgs, n, 267/2000:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del d.lgs, n. 267/2000;
 - g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni ed in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 47 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. La disciplina delle aziende speciali è prevista dalla legge ed in particolare dal d.lgs, n. 267/2000
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo Statuto dell'Azienda speciale. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco.
4. Il Direttore è assunto secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

Art. 48 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. La disciplina delle Istituzioni è prevista dalla legge ed in particolare dal d.lgs. n. 267/2000.
3. Gli Amministratori sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e possono essere revocati per gravi violazioni di legge per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità per cui è istituita l'istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci pluriennali ed annuali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato dell'istituzione stessa.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative funzionali previste dal Regolamento.

Titolo V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici al fine di svolgere o coordinare servizi determinati
2. Nella convenzione gli enti contraenti, oltre a quanto stabilito dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
4. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sulle convenzioni in essere, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 50 - Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire o partecipare a Consorzi, ad Enti e/o a Società Consortili secondo le norme previste dal d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e Imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 51 - La revisione economico finanziaria

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata in attuazione della legge all'organo di revisione scelto e nominato con le modalità di cui al D.M. 15.2.2012 n. 23.
2. L'organo di revisione è composto da n. 3 membri i quali non possono svolgere l'incarico per più di due volte e non sono revocabili, salvo casi di gravi inadempienze nell'espletamento delle proprie funzioni.
3. Dura in carica tre anni, decorso tale termine l'organo è prorogato per non più di 45 giorni, trascorsi inutilmente i quali senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, esso decade automaticamente e gli atti adottati sono nulli.
4. L'organo di revisione, per l'espletamento delle sue funzioni, potrà utilizzare i locali ubicati nella sede municipale.
5. L'organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali. Ogni revisore adempie alle sue funzioni con la diligenza del mandatario e in difetto è responsabile dei danni subiti dal Comune; risponde della verità delle attestazioni ed è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ed a mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.
6. L'organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione amministrativa dell'ente. L'attività dell'organo di revisione economico-finanziaria è improntata al criterio della collegialità. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente o degli altri due componenti attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
7. Il Collegio dei Revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo convoca e presiede il Collegio e stabilisce il lavoro di ciascuna seduta. Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso, i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale utile.
8. L'organo di revisione esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 239 del TUEL; nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario Generale o ai responsabili di servizio. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) riceve le attestazioni di assenza della copertura finanziaria della spesa rese dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- d) partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
 - e) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - f) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;
 - g) può eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche singolarmente.
9. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente entro i limiti di legge. Detto compenso potrà essere aumentato, in caso di assegnazione di ulteriori funzioni o gestione di servizi a mezzo di nuove istituzioni, fino ai limiti massimi di cui all'articolo 241, commi 2 e 3 del TUEL.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 52 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale

1. L'amministrazione del Comune si esplica attraverso il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il regolamento di cui all'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina altresì l'attribuzione ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi.
3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai responsabili che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
4. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. La copertura dei posti di responsabilità di settore o dei servizi, può avvenire, oltre che per assunzione in organico mediante concorso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di settori o servizi possono essere conferiti a tempo

determinato e nel rispetto della normativa vigente, con le modalità fissate dal regolamento, e comunque a condizione che se ne ravvisino la opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario direttivo nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello previsto dagli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, che sarà definito nel contratto a tempo determinato e che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del c.c. oppure di altro valore in base all'art. 2222 c.c..
8. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti e, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti alte professionalità, anche Funzionari aventi alta specializzazione.
9. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi del D.Lgs. 165/2001.
10. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
11. La costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge possono essere costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.
12. I regolamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dal D.Lgs 165/2001. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al primo comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli Uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

ART. 53 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto dall'apposito Albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

ART. 54 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
5. Le funzioni attribuite al Segretario Generale dal Titolo IV, Capo II, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, dal presente Statuto nonché quelle eventualmente assegnate dal Sindaco continuano ad essere esercitate dal Segretario Comunale in servizio presso questo Ente fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui alla legge n. 124 del 2015 il cui articolo 11 ha disposto l'abrogazione dei segretari comunali e provinciali.

ART. 55 - Sostituzione del Segretario Generale o Dirigente Apicale

1. Lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario o Dirigente Apicale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento vengono affidate dal Sindaco all'inizio del Suo mandato, ad un Responsabile di Settore con profilo amministrativo.

Art. 56 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri

membri;

- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 88 della legge n. 142/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.
6. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo, contestualmente, le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 57 - Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 58 - Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli Organi del Comune è regolato dalla legge 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 59 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive

sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
4. Esso è pubblicato all' Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 60 - Modifica dello Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, il Sindaco, la Giunta, qualsiasi Consigliere, un decimo dei cittadini residenti elettori per la Camera dei Deputati quali sottoscrittori di proposta formalmente articolata.
3. Fatte salve le modifiche previste da norme di legge cogenti, che saranno automaticamente recepite nello Statuto dal Segretario Comunale e da questi tempestivamente comunicate ai Consiglieri Comunali, l'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
4. Le modifiche apportate con la procedura di cui al precedente comma, entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione delle stesse all'Albo pretorio.

ART. 61 - Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità previste dalla Legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo.

Art. 62 – Entrata in vigore, norma finale e abrogazione

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore della presente novella di modificazione, integrazione e abrogazione di disposizioni contenute nello statuto del comune di San Vito dei Normanni, approvato dal CC con deliberazione n. 29 del 31/07/2017, viene abrogata ogni precedente norma statutaria.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto sono abrogate.
4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.